



COMUNICATO STAMPA

SAVE S.p.A. – Il TAR Veneto respinge anche il ricorso presentato da Fallimento Aeroterminal Venezia contro il Contratto di Programma sottoscritto tra SAVE ed ENAC.

Lo stesso TAR Veneto aveva respinto analogo ricorso presentato dal Comune di Venezia.

SAVE ha appreso con soddisfazione la decisione del TAR Veneto di respingere anche il ricorso presentato dal Fallimento della società Aeroterminal Venezia, come aveva respinto in precedenza quello presentato dal Comune di Venezia, contro il Contratto di Programma sottoscritto dalla Società di gestione dell'aeroporto Marco Polo con ENAC.

Ricordiamo che entrambi i ricorrenti si erano rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia contro SAVE, ENAC, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell'Economia e Finanze chiedendo l'annullamento del Contratto di Programma e del DPCM di approvazione dello stesso.

A favore di SAVE e degli altri resistenti era tra l'altro intervenuta anche Assaeroporti, a cui fanno capo i principali aeroporti italiani.

Le sentenze, discusse in un'unica udienza, emesse per il Comune lo scorso 30 gennaio e per Fallimento Aeroterminal Venezia il 17 febbraio, hanno respinto tutti i motivi di doglianza presentati dai ricorrenti.

Il TAR Veneto, infatti, accogliendo tutte le difese e le argomentazioni esposte da SAVE nelle sue memorie, ha stabilito con estrema chiarezza che: (i) i ricorrenti non risultano essere portatori di alcuno specifico interesse alle tariffe aeroportuali contenute nel contratto di programma e quindi non erano legittimati a partecipare al procedimento di formazione del contratto; (ii) a medesime conclusioni il Tribunale è giunto anche con riferimento alle valutazioni ambientali che il Comune di Venezia riteneva di poter effettuare, riguardando queste esclusivamente il contesto aeroportuale e i servizi resi all'utenza dello scalo; (iii) gli interventi previsti nell'accordo di programma non contrastano – come invece hanno tentato di sostenere i ricorrenti - con le disposizioni urbanistiche comunali, posto che l'eventuale difformità tra le previsioni del piano per gli investimenti contenuto nel contratto di programma e quelle dei piani urbanistici comunali, sarà concretamente risolta mediante l'attivazione degli strumenti concertativi previsti dalla normativa, nel momento in cui verrà decisa l'effettiva realizzazione delle opere; (iv) non si rinviene alcuna disposizione normativa che assegni al Comune di Venezia il potere di subordinare le previsioni dell'impugnato accordo ad una propria manifestazione di volontà da esprimere in sede di conferenza decisoria.

Rimane comunque per SAVE la forte sorpresa nel vedere il Comune dove ha sede l'aeroporto impugnare - unico caso in Italia - il Contratto di Programma, universalmente riconosciuto come uno strumento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e quindi del territorio di riferimento.

Ancora una volta stupisce constatare l'atteggiamento pregiudizialmente avverso del Comune nei confronti di una risorsa e una infrastruttura importante come l'aeroporto.

La vittoria di SAVE e la sconfitta del Comune consentono di riprendere il circolo virtuoso degli investimenti di circa 600 milioni di euro previsti entro il 2021, che sarebbe stato messo in pericolo qualora il Contratto di programma fosse stato annullato.

Contact: Barabino & Partners
Ferdinando De Bellis
Tel. 02/72.02.35.35

SAVE S.p.A.
Federica Bonanome
Servizio Relazioni Esterne e Stampa
Tel. 041/26.06.233

SAVE S.p.A.
Matteo Testa
Investor Relator
Tel. 041/26.06.680

Venezia, 3 marzo 2014